




Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

CONVENZIONE

PER LA COLLABORAZIONE INERENTE L'ESAME DELLE PRATICHE DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA (Artt. 10 co. 3, 13, 45 del D.Lg. 42/2004) NEI COMUNI FUORI CRATERE

DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

TRA

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito USRC)

e

la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere

(di seguito Soprintendenza)

PREMESSO CHE

ai sensi e per gli effetti dell'ART.67-TER DEL D.L. 83/2012, CONV. IN LEGGE 134/2012: *“ A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (...) 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere”*;

alla Soprintendenza è demandato il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (ART. 21, COMMA 4 DEL D. LG. 42/2004) previa presentazione di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (ART. 21, COMMA 5 DEL D. LG. 42/2004);

VISTO L'ART. 1 DELL'O.P.C.M. N. 3779 DEL 6 GIUGNO 2009 “ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI NELLA REGIONE ABRUZZO IL GIORNO 6 APRILE 2009 E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”: *“Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da rendere temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), è riconosciuto un contributo diretto per la*

copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione degli elementi singoli strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle “Norme tecniche delle costruzioni” approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato”.

VISTO L’ART. 1, COMMA 1 DELL’O.P.C.M. N. 3790 DELL’9 LUGLIO 2009 “ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI SISMICI VERIFICATESE NELLA REGIONE ABRUZZO IL GIORNO 6 APRILE 2009 E ALTRE DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE”: *“Allo scopo di consentire l’avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto/legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da rendere inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell’unità immobiliare adibita abitazione principale, ovvero per l’acquisto di nuova abitazione equivalente principale distrutta tenuto conto dell’adeguamento igienico sanitario e della riduzione del rischio sismico....”.*

VISTO L’ART.7, COMMA 3-BIS, DELL’O.P.C.M. N. 3820 DEL 12 NOVEMBRE 2009 “ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI SISMICI VERIFICATESE NELLA REGIONE ABRUZZO IL GIORNO 6 APRILE 2009 E ALTRE DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE”: *“I comuni, entro il 28 febbraio 2011, individuano gli aggregati edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di partizione che tengono conto anche delle eventuali diversità degli edifici dell’aggregato in termini di danno subito, età di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani e stato di manutenzione”.*

VISTO L’ART. 5, COMMA 7 DELL’O.P.C.M. N. 3881 DELL’11 GIUGNO 2010 “ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI SISMICI VERIFICATESE NELLA REGIONE ABRUZZO IL GIORNO 6 APRILE 2009”: *“Per gli edifici vincolati il contributo di cui al comma 4 è determinato sulla base del costo risultante da apposita perizia asseverata, approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell’Abruzzo anche sotto il profilo della congruità tecnico – economica. (...). Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell’adeguamento sismico (determinato mediante un’analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli “Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009” emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all’articolo 5, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%”.*

VISTO L’ART. 21, COMMA 2 DELL’O.P.C.M. 3917 DEL 30 DICEMBRE 2010 “ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE GLI EVENTI SISMICI VERIFICATESE NELLA REGIONE ABRUZZO IL GIORNO 6 APRILE 2009”: *“Al comma 7 dell’articolo 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell’11 giugno 2010, dopo le parole “paesaggistici dell’Abruzzo” è aggiunto il seguente periodo: “anche sotto il profilo della congruità tecnico-economica. La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, Reluis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell’ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata. Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell’adeguamento sismico (determinato mediante un’analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli “Indirizzi per*

l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009" emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%".

VISTA LA CIRCOLARE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE DEL 28 APRILE 2011 (PROT. N. 1714/STM): *"...Per gli edifici di pregio il Comune, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile, e/o non consentono di raggiungere i livelli di sicurezza indicati nelle vigenti O.P.C.M. e nei relativi Indirizzi per l'esecuzione degli interventi, autorizza espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari. Per gli edifici vincolati la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, verificata la documentazione progettuale allegata alla domanda di contributo e preso atto che interventi alternativi di costo inferiore a quelli indicati non sono compatibili con l'immobile autorizzano espressamente gli interventi di miglioramento sismico di costo unitario superiore a quelli previsti per gli edifici ordinari. Gli interventi previsti dovranno preservare le caratteristiche tipologiche dell'immobile e conservarne, per quanto possibile, il comportamento originario. Interventi che modificano sostanzialmente il comportamento accertato, eventualità assolutamente straordinaria in quanto in genere incompatibile con i principi della conservazione, potranno essere accettati solo in presenza di situazioni particolari, da documentare e verificare specificatamente".*

VISTA LA CIRCOLARE SULLA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE A PARTI COMUNI DI AGGREGATI DEL 3 AGOSTO 2011 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE (PROT. N. 3596/STM) "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AD AGGREGATI COMPREDENTI EDIFICI VINCOLATI": *"La normativa vigente prevede che le richieste di contributo inerenti gli edifici ordinari e di particolare pregio storico-artistico siano consegnate ai Comuni, mentre le richieste di contributo inerenti gli edifici vincolati siano presentate alla Soprintendenza (O.P.C.M. 3778/2009, O.P.C.M. 3779/2009, O.P.C.M. 3790/2009, O.P.C.M. 3881/2010, O.P.C.M. 3917/2010). Nel caso di un aggregato o di una sua eventuale partizione, il progetto di intervento non può che essere riferito all'aggregato o alla perimetrazione stessa nella sua interezza e unitarietà (art. 7, comma 3, O.P.C.M. 3820/2009). Alla luce di quanto detto, qualora all'interno dell'aggregato o della sua eventuale partizione siano presenti edifici vincolati, il progetto relativo allo stesso aggregato o alla sua eventuale partizione, è presentato alla Soprintendenza e a Fintecna ovvero, nel caso di Comuni che non si avvalgono del supporto di Fintecna, Reluis e Cineas, al Comune nel cui territorio è situato l'aggregato oggetto di intervento. Alla consegna del progetto il richiedente allega una attestazione di corrispondenza tra il progetto presentato alla Soprintendenza e quello presentato a Fintecna ovvero ai Comuni che non si avvalgono di Fintecna, Reluis e Cineas. Fintecna provvede all'istruttoria amministrativa e inoltra la documentazione tecnica a Reluis e Cineas. Con riferimento agli edifici vincolati, la Soprintendenza, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, nei termini stabiliti dall'art. 5, co. 7, dell'OPCM n. 3881/2010, nel caso non ci siano osservazioni, emette il nulla osta di competenza; nel caso di osservazioni, provvede ad avvisare il richiedente per la formulazione, entro e non oltre 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 co. 5, dell'OPCM n. 3790/2009, di controdeduzioni. A seguito di parere positivo alle controdeduzioni, la Soprintendenza emette il nulla osta sia ex art. 22 D. Lgs. n. 42/04, sia ex art. 5, comma 7, OPCM 3881/10, ed il Comune, effettuate le valutazioni del caso, rilascia il provvedimento di concessione del contributo".*

VISTA LA CIRCOLARE DEL 28 FEBBRAIO 2012 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE (PROT. N. 1021/STM) sugli aggregati per semplificare l'applicazione dell'art. 7 dell'OPCM 3820/09 con la quale

si chiarisce che la tipologia di intervento, miglioramento sismico o rafforzamento locale, deve essere riferita all'Unità Strutturale oggetto di intervento unitario comprendente l'edificio con esito peggiore e attribuisce al coordinatore dei progettisti il compito di valutare le proposte di sostituzione edilizia all'interno dell'aggregato: *“L'Unità Strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le Unità Strutturali adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, Unità Strutturali adiacenti di differente altezza”*.

VISTO IL DPCM DEL 29 AGOSTO 2014 N. 171 “REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, DEGLI UFFICI DELLA DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, A NORMA DELL'ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89” con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (ex BAP) è stata accorpata con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo (ex BSAE) assumendo la denominazione di Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (BEAP) cui afferiscono i compiti e le funzioni di cui all'art. 33 del citato DPCM. Con medesimo Decreto è stata altresì stata istituita, con durabilità fino al 31.12.2019, la Soprintendenza Unica, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere (SUAQ).

VISTO L'ART. 11, COMMA 7 DEL D.L. N. 78 DEL 19 GIUGNO 2015 “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI”: *“Nel caso di edifici di interesse, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposto a tutela ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo”*.

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 13 DICEMBRE 2018 (visto e annotato al n. 4247 del 21/12/2018 nel registro dell'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21/12/2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a conferire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere all'Ing. Raffaello Fico;

VISTA LA RICHIESTA DI PROSECUZIONE/RINNOVO da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, acquisita al prot. USRC 8045 del 28/11/2019

CONSIDERATO

CHE è tuttora necessario non interrompere le attività di ricostruzione a seguito del sisma avviate e ricadenti nei Comuni fuori Cratere;

CHE si rende necessaria l'attivazione di una procedura alternativa e analoga a quella prevista dall'art. 21, comma 2 dell'O.P.C.M. 3917 del 30 dicembre 2010, non potendo la Soprintendenza avvalersi del supporto di Fintecna, Reluis e Cineas, avendo la Filiera cessato la propria attività;

CHE l'art. 15 della Legge 241 del 1990 dispone che: *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità e Premesse

La presente Convenzione ha la finalità di accelerare e completare le attività di ricostruzione degli immobili sottoposti a Tutela (artt. 10 co. 3, 13, 45 del D.Lg. 42/2004) danneggiati dal sisma del 6 Aprile 2009 e ricadenti nei Comuni Fuori Cratere per i quali si rende necessaria l'istruttoria tecnico-economica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 21, co. 2 dell'O.P.C.M 3917/10.

Articolo 2 - Competenze della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio

Alla Soprintendenza nell'ambito delle attività di verifica e controllo propedeutiche al rilascio del nulla osta ai lavori previsti, per quanto di propria competenza in materia di tutela di cui al D.lg. 42/2004, spettano le valutazioni di CONGRUITÀ TECNICA ED ECONOMICA e l'approvazione degli interventi sugli immobili privati danneggiati dal sisma del 2009 e ricadenti nei Comuni Fuori Cratere che necessitano di interventi di riparazione ai sensi dell'art. 21, co. 2, dell'O.P.C.M. 3917/10.

Articolo 3 - Competenze dei Comuni Fuori Cratere

La Soprintendenza esaminerà le pratiche inerenti gli edifici vincolati trasmesse dai Comuni Fuori Cratere, già depositate presso gli Uffici Tecnici Comunali e quelle che saranno presentate in futuro, previa verifica, degli stessi Comuni, della completezza dei documenti e dei requisiti amministrativi di titolarità ed ammissibilità a finanziamento.

Articolo 4 - Competenze dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere

L'U.S.R.C. con proprio personale fornirà alla Soprintendenza il supporto tecnico per le valutazioni di CONGRUITÀ TECNICO ECONOMICA di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa e coordinerà i Comuni Fuori Cratere, tramite circolari e note, per attuare il processo sopra descritto.

Articolo 5 - Procedure

Al fine di procedere all'istruttoria delle pratiche di cui all'oggetto, il Comune competente per territorio trasmette in duplice copia cartacea alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, e in formato elettronico firmato digitalmente all'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, il progetto redatto dai professionisti incaricati composto da tutta la documentazione di cui alla check list del Decreto n° 40 del 04/02/2011 del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo (se la documentazione a corredo dell'istanza non dovesse risultare completa, non sarà possibile avviare l'istruttoria di congruità tecnico economica).

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere procederà alle verifiche di competenza, richiedendo contestualmente all'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere di procedere all'istruttoria per la verifica di congruità tecnico - economica.

Le integrazioni documentali e gli esiti istruttori verranno comunicati dall'USRC - Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere ai fini dell'adozione del provvedimento istruttorio finale da formalizzare al Comune competente per territorio. Le integrazioni richieste dovranno essere trasmesse con le stesse modalità del progetto principale.

Articolo 6 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di **DUE ANNI** dal momento della sottoscrizione e può essere rinnovata dalle Parti su comune accordo.

Articolo 7 – Ulteriori disposizioni

Con note specifiche e/o integrative della presente convenzione concordate tra la Soprintendenza e l'U.S.R.C. saranno fissati criteri e modalità per l'attuazione effettiva della collaborazione tra gli uffici.

_____ li _____

**Ufficio Speciale per la ricostruzione
dei Comuni del Cratere**

IL TITOLARE

Ing. Raffaello Fico

**Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
Per l'Abruzzo**

IL DIRETTORE PRO TEMPORE

Dott.ssa Rosaria Mencarelli